SENATO DELLA REPUBBLICA

- XIV LEGISLATURA —

N. 2384

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri (BERLUSCONI)

e dal Ministro della salute (SIRCHIA)

di concerto col Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio (MATTEOLI)

col Ministro delle politiche agricole e forestali (ALEMANNO)

e col Ministro dell'interno (PISANU)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 4 LUGLIO 2003

Conversione in legge del decreto-legge 3 luglio 2003, n. 159, recante divieto di commercio e detenzione di aracnidi altamente pericolosi per l'uomo

TIPOGRAFIA DEL SENATO (2100)

XIV LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

INDICE

Relazione	Pag.	3
Disegno di legge	»	4
Testo del decreto-legge	»	5

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ONOREVOLI SENATORI. - L'accluso decretolegge, che viene sottoposto all'esame del Parlamento ai fini della sua conversione in legge, si rende necessario per colmare un vuoto normativo nella vigente disciplina relativa alla commercializzazione ed alla detenzione di specie potenzialmente pericolose per l'incolumità e la salute pubblica. L'attuale disciplina contenuta nell'articolo 6 della legge 7 febbraio 1992, n. 150, contempla infatti soltanto i mammiferi ed i rettili; ciò ha consentito l'importazione e la relativa commercializzazione e quindi la detenzione di esemplari vivi di talune specie di aracnidi altamente pericolosi per l'uomo. La circostanza, che non ha mancato di creare situazione di allarme sociale, è stata riportata anche dagli organi di stampa.

Si rende, pertanto, necessario ed urgente provvedere in merito, al fine di evitare la commercializzazione e la detenzione di esemplari vivi di aracnidi potenzialmente pericolosi per la salute e l'incolumità pubblica.

L'articolo 1 del provvedimento prevede, al comma 1, che, fermo restando quanto previsto dal citato articolo 6, sono da considerare potenzialmente pericolosi per l'incolumità e

la salute pubblica tutti gli esemplari vivi di aracnidi selvatici, ovvero provenienti da riproduzioni in cattività, che possono arrecare, con la loro azione diretta, effetti mortali o invalidanti per l'uomo o che comunque possono costituire pericolo per l'incolumità pubblica.

Il comma 2 prevede il divieto di detenere, di commercializzare, di importare, di esportare o di riesportare gli esemplari di aracnidi potenzialmente pericolosi per l'uomo, salve le esenzioni previste dal comma 6 dell'articolo 6 della legge 7 febbraio 1992, n. 150, e con la previsione che nel caso di inosservanza del divieto si applichi la disciplina sanzionatoria di cui al comma 4 del medesimo articolo 6.

Il comma 3 dispone, infine, che per coloro che alla data di entrata in vigore del decreto-legge detengono esemplari vivi delle specie di cui al comma 1 si applica l'obbligo di denuncia alla competente prefettura, previsto dal comma 3 dell'articolo 6 della citata legge 7 febbraio 1992, n.150, con le sanzioni previste dal comma 5 del medesimo articolo 6 in caso di inosservanza.

L'assenza di oneri esonera dalla redazione della relazione tecnica.

XIV LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

- 1. È convertito in legge il decreto-legge 3 luglio 2003, n. 159, recante divieto di commercio e detenzione di aracnidi altamente pericolosi per l'uomo.
- 2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Decreto-legge 3 luglio 2003, n. 159, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 153 del 4 luglio 2003.

Divieto di commercio e detenzione di aracnidi altamente pericolosi per l'uomo

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Considerato che si sono registrati casi di importazione di specie di aracnidi altamente pericolosi per l'uomo con conseguenti fenomeni di allarme sociale;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di includere anche gli aracnidi potenzialmente pericolosi per l'uomo tra le specie animali per le quali sono vietati la detenzione ed il commercio in ragione della particolare pericolosità per l'incolumità e la salute pubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 giugno 2003;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, con il Ministro delle politiche agricole e forestali e con il Ministro dell'interno;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Articolo 1.

- 1. Sono da considerare potenzialmente pericolosi per l'incolumità e la salute pubblica tutti gli esemplari vivi di aracnidi selvatici, ovvero provenienti da riproduzioni in cattività, che possono arrecare, con la loro azione diretta, effetti mortali o invalidanti per l'uomo o che comunque possono costituire pericolo per l'incolumità pubblica.
- 2. È vietato a chiunque, detenere, commercializzare, importare, esportare o riesportare gli esemplari di cui al comma 1, salve le esenzioni previste dal comma 6 dell'articolo 6 della legge 7 febbraio 1992, n. 150.

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

In caso di inosservanza si applica la disciplina sanzionatoria di cui al comma 4 del medesimo articolo 6.

3. A coloro che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, detengono esemplari vivi delle specie di cui al comma 1 si applicano le disposizioni di cui ai commi 3 e 5 dell'articolo 6 della legge 7 febbraio 1992, n. 150.

Articolo. 2.

1. Il presente decreto, entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 luglio 2003.

CIAMPI

Berlusconi – Sirchia – Matteoli – Alemanno – Pisanu

Visto, il Guardasigilli: Castelli